

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 16 dicembre 1998.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Pennacchi, Ranieri, Rivera, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Ranieri, Rivera, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 dicembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BOATO: « Modifica all'articolo 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicabilità dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata » (5511);

MUZIO ed altri: « Norme per la valorizzazione delle risorse forestali e ambientali » (5512);

LABATE ed altri: « Disciplina del commercio elettronico » (5513);

LABATE ed altri: « Disposizioni per la regolamentazione dell'esercizio delle case da gioco » (5514).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 15 dicembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

BRUNETTI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti nocivi e sulle attività illecite connesse, in Calabria e nell'Alto Jonio Cosentino » (Doc. XXII, n. 47).

Sarà stampata e distribuita.

Restituzione al Governo di un disegno di legge per la presentazione all'altro ramo del Parlamento.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 dicembre 1998, ha chiesto che il disegno di legge: « Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta » (5492) sia trasferito al Senato della Repubblica.

Il disegno di legge è stato pertanto restituito al Governo per essere presentato all'altro ramo del Parlamento e sarà cancellato dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DALLA CHIESA e ORLANDO: « Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di finanziamento delle scuole e degli istituti di educazione privati » (5426) *Parere della VII Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SODA: « Disposizioni per l'elezione diretta del presidente della Regione siciliana » (5468);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SODA: « Disposizioni per l'elezione diretta del presidente della regione Sardegna » (5469);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SODA: « Disposizioni per l'elezione diretta del presidente della regione Valle d'Aosta » (5470);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SODA: « Disposizioni per l'elezione diretta del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia » (5471);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SODA: « Disposizioni per l'elezione diretta del presidente della provincia autonoma di Trento e di Bolzano » (5472);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PECORELLA: « Modifica dell'articolo 2 della Costituzione, in materia di tutela dei diritti inviolabili sanciti nelle convenzioni internazionali » (5474) *Parere della III Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PECORELLA: « Modifica all'articolo

25 della Costituzione, in materia di garanzie del contraddittorio » (5475) *Parere della II Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE REBUFFA e MANZIONE: « Modifiche all'articolo 122 della Costituzione in materia di elezione diretta del Presidente della giunta regionale » (5500);

III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998 » (5461) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

A norma dell'articolo 72 del regolamento la seguente proposta di legge, già assegnata alla VII Commissione permanente (Cultura), è deferita, in sede referente, alla XI Commissione permanente (Lavoro), per consentirne l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, con la proposta di legge n. 2116, vertente sulla stessa materia.

ALTEA ed altri: « Disciplina dell'attività dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica leggera » (1923) — *Parere delle Commissioni I, II, (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e X.*

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Il presidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti

gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in data 15 dicembre 1998, ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del regolamento del Senato, la relazione, approvata nella seduta del 10 dicembre 1998 dalla Commissione medesima, su: « I risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza nel periodo 1994-1997; i possibili interventi correttivi sul duplice fronte della sostenibilità finanziaria e macroeconomica dei sistemi previdenziali e della riorganizzazione operativo-gestionale degli enti » (doc. XVI-*bis* n. 3).

Detto documento è stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con lettera in data 15 dicembre 1998, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di un'ordinanza emessa in data 17 novembre 1998 dal ministro dei trasporti e della navigazione — su delega del Presidente del Consiglio dei ministri — nei confronti della unione capistazione (U.C.S.) di proclamazione di uno sciopero interregionale relativo al trasporto merci, del personale delle Ferrovie dello Stato degli ex compartimenti di Bologna, Ancona, Bari ad oltranza dalle ore 21,00 del 16 novembre alle ore 21,00 del 16 dicembre 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 15 dicembre 1998, ha trasmesso in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione assunta dalla Corte stessa — sezione controllo sugli atti del

Governo e delle amministrazioni dello Stato — nella seduta del 4 dicembre 1998, con cui la Corte riferisce in merito alla relazione dei magistrati istruttori e del consigliere delegato dell'ufficio di controllo per le pensioni civili, concernente l'indagine in materia di gestione delle pratiche di riscatto.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera dell'11 dicembre 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione RIVOLTA ed altri n. 7/00547, concernente i rapporti con la Turchia in relazione alla questione cipriota, modificata e approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 23 luglio 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione del ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 14 dicembre 1998, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 1° dicembre 1998 del comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della marina militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 15 dicembre 1998, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, lo schema di direttiva concernente i criteri di programmazione e coordinamento dell'attività del servizio consultivo ed ispettivo tributario per il 1999.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 gennaio 1999.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 12 dicembre 1998, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Tivoli (Roma), Montemaggiore al Metauro (Pesaro e Urbino), Arienzo (Caserta) e Montecompatri (Roma).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, una nuova richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente l'organizzazione del Ministero per le politiche agricole.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento,

alla I Commissione (Affari costituzionali) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 gennaio 1999.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 15 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali per il 1998.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 gennaio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 4 dicembre 1998, a pagina 3, prima colonna, le righe dalla ventinovesima alla trentaseiesima sono sostituite dalle seguenti: « La proposta di legge VELTRI: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità » (5345) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Soda, Giacalone, Targetti, Pecoraro Scanio, Sciacca, Olivieri, Molinari, Saia, Siniscalchi, Galletti, Attili, Alveti, Fredda, Lumia, Orlando, Piscitello, Furio Colombo, Pezzoni, Sica e Cambursano. ».

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE DEGLI ENTI CONFERENTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 NOVEMBRE 1990, N. 356, E DELLA DISCIPLINA FISCALE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE BANCARIA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (3194-B)

(A.C. 3194-B - sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

(Regime civilistico degli enti).

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statuari nei settori di cui alla lettera *d)* una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera *i)* e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statuari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione,

sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statuari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di red-

dito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, di retto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale.

m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle

stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: utilità sociale aggiungere le seguenti: di interesse pubblico e di assistenza e tutela delle categorie sociali più deboli.

2. 93. Turrone, Gardiol.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: utilità sociale aggiungere le seguenti: di assistenza e tutela delle categorie sociali più deboli.

2. 85. Ballaman, Molgora.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e di promozione dello sviluppo economico.

* **2. 47.** Taradash.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e di promozione dello sviluppo economico.

* **2. 48.** Bonato, Giordano.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e di promozione dello sviluppo economico.

* **2. 92.** Gardiol, Scalia, De Benetti, Turroni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e di promozione dello sviluppo economico con le seguenti: e di assistenza e tutela delle categorie sociali più deboli.

2. 49. Taradash.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: promozione con la seguente: sostegno.

2. 50. Carlo Pace, Giovanni Pace.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: economico aggiungere la seguente: locale.

2. 51. Carlo Pace, Giovanni Pace.

Al comma 1, della lettera b), sopprimere le parole da: al netto fino a: e riserve obbligatori.

* **2. 52.** Bonato, Giordano.

Al comma 1, della lettera b), sopprimere le parole da: al netto fino a: e riserve obbligatori.

* **2. 94.** Gardiol, Scalia, De Benetti, Turroni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: delle spese di funzionamento.

2. 53. Taradash.

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: ad accantonamenti e riserve facoltativi.

* **2. 90.** Taradash.

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: ad accantonamenti e riserve facoltativi.

* **2. 54.** Bonato, Giordano.

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: ad accantonamenti e riserve facoltativi.

* **2. 95.** Gardiol, Scalia, De Benetti, Turroni.

All'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole: la congruità con le seguenti: la competitività.

2. 55. Taradash.

Al comma 1 lettera c) dopo la parola: congruità aggiungere le seguenti: del prezzo di cessione.

2. 56. Carlo Pace, Giovanni Pace.

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: comunque.

2. 57. Taradash.

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: comunque con le seguenti: con autonome determinazioni.

2. 58. Carlo Pace, Giovanni Pace.

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: comunque con la seguente: anche.

2. 59. Taradash.

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: comunque con la seguente: inoltre.

2. 60. Taradash.

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: comunque con la seguente: sempre.

2. 84. Ballaman, Molgora.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2. 61. Carlo Pace, Giovanni Pace.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) prevedono l'incompatibilità per coloro che hanno rapporti di lavoro dipendenti o di collaborazione sia nell'ente conferente che nella società conferitaria.

2. 100. Ballaman.

Al comma 1, lettera h), premettere le parole: per le fondazioni che, all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, detengano ancora, in via diretta o indiretta, la maggioranza azionaria della società conferitaria.

2. 62. Carlo Pace, Giovanni Pace.

Al comma 1, lettera h), premettere le parole: per le fondazioni con fondo di dotazione a composizione non associativa,

2. 63. Carlo Pace, Giovanni Pace.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: consigliere di amministrazione aggiungere le seguenti: e di direttore generale

2. 64. Taradash.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: della società conferitaria con le seguenti: in società controllate o collegate all'ente stesso.

2. 82. Ballaman, Molgora.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: l'incompatibilità non si applica ove la società conferitaria non sia né controllata, né collegata all'ente conferente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. 69. Bono.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e viceversa, prescrivendo altresì che tra un passaggio e l'altro, in ambedue le direzioni, intercorra un lasso di tempo non inferiore ad anni due.

2. 91. Taradash.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e viceversa.

2. 83. Ballaman, Molgora.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni con le seguenti: ad un periodo triennale.

2. 65. Bonato, Giordano.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: a periodi annuali con le seguenti: ad un periodo triennale.

2. 67. Carlo Pace, Giovanni Pace.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni.

2. 68. Taradash.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, aggiungere le seguenti: che non ecceda il 50 per cento del rapporto tra dividendi e patrimonio netto del settore bancario.

2. 46. Carlo Pace, Giovanni Pace.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: in relazione al patrimonio aggiungere le seguenti: , basato prevalentemente sul rapporto tra dividendi e patrimonio netto del settore bancario, da destinare ai fini statutarî.

2. 66. Bonato, Giordano.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

2. 81. Nesi, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

* **2. 71.** Bonato, Giordano.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

* **2. 80.** Barral, Ballaman.

Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: qualora abbiano provveduto con le seguenti: a decorrere dal momento in cui provvedano.

2. 72. Carlo Pace.

Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: alle modificazioni statutarie previste dal presente comma con le seguenti: alla totale dismissione di partecipazioni dirette o indirette in società bancarie.

2. 73. Taradash.

(A.C. 3194-B – sezione 2)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

*(Regime fiscale dei trasferimenti
delle partecipazioni bancarie).*

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal tra-

sferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile nelle società di cui alla medesima lettera a);

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: ai sensi fino a: codice civile con le seguenti: diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario).

4. 1. Taradash.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: ai sensi fino a: del codice civile, con le seguenti: ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. 4. Gardiol, Scalia, De Benetti, Turrone.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: ai sensi fino a: del codice civile, con le seguenti: diretto o indiretto.

4. 2. Bonato, Giordano.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: e secondo.

4. 3. Carlo Pace, Giovanni Pace.

(A.C. 3194-B - sezione 3)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Partecipazioni al capitale della Banca d'Italia).

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statutarî.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Bonato, Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole: della parte del reddito che essi prevedono di devolvere a fini statuari con le seguenti: della redditività normalmente conseguita dal patrimonio.

7. 2. Carlo Pace.

(A.C. 3194-B - sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui alla legge sul regime degli enti conferenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in sede di coordinamento delle norme dei decreti legislativi con le norme sinora vigenti:

ad abrogare le disposizioni vincolanti contenute nel numero 2 a) della legge 30 luglio 1990, n. 218 e nel conseguente articolo 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, al fine di rispettare il principio di autonomia privatistica di tutti gli enti ma in particolare quelli aventi da sempre natura associativa, principio che è alla base della legge delega sugli enti conferenti;

a rimettere alle disposizioni statuarie dei singoli Enti, assunte in piena autonomia, l'applicazione del principio generico indicato alla lettera g), articolo 2 della legge di delega che prevede che nelle assemblee o organi di indirizzo degli enti vi siano anche persone rappresentative delle realtà territoriali e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

9/3194-B/1. Savelli.

La Camera,

considerato che con il disegno di legge A.C. 3194/B si intende portare a compi-

mento il profondo cambiamento del sistema bancario avviato con la legge 30 luglio 1990, n. 218, pervenendo in tal modo a definire l'assetto normativo e tributario, la natura giuridica e gli scopi degli enti conferenti assegnando loro un distinto e ben diverso ruolo rispetto alle società creditizie;

constatato che con l'articolo 2, comma h), del disegno di legge si intende sancire espressamente tale separazione rendendo incompatibile la carica di consigliere di amministrazione della fondazione con quello della società conferitaria;

ritenuto che tale incompatibilità assolverebbe positivamente alla funzione di separare le diverse responsabilità in organismi di diversa natura e finalità, ma non assolverebbe al compito di moderare l'abuso ricorrente costituito dal passaggio da un consiglio di amministrazione all'altro, determinando nei fatti una perenne ed autoreferenziale occupazione dei vertici degli organismi a danno della vita democratica degli enti e delle società

impegna il Governo

affinché nella emanazione dei decreti legislativi voglia valutare l'opportunità di prevedere che il passaggio dalla carica di consigliere dagli organi di amministrazione dell'Ente conferente a quello della società conferitaria e viceversa possa avvenire non prima di un lasso di tempo non inferiore a tre anni.

9/3194-B/2. Brunale.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

considerato che il comma 1 dell'articolo 2 indica, alla lettera g), le previsioni

che gli statuti degli enti conferenti debbono contenere relativamente ai loro organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo;

ritenuto che nessuna modificazione statutaria può ledere l'autonomia degli enti circa le modalità di nomina dei componenti i predetti organi, se si vogliono rispettare i principi della sussidiarietà e delle autonomie private e sociali;

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione della normativa delegata, che la presenza negli organi degli enti di persone rappresentative delle realtà territoriali e di personalità dotate di opportuna professionalità ed esperienza venga assicurata da disposizioni statutarie deliberate in piena autonomia, anche se ovviamente nel rispetto dei principi indicati dalla legge.

9/3194-B/3. Antonio Pepe, Armani, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

considerato che il comma 1 dell'articolo 2 prevede, alla lettera *h*), l'incompatibilità tra le cariche di consigliere di amministrazione dell'ente conferente e della società conferitaria;

ritenuto che il suddetto regime di incompatibilità abbia fondamento nel caso in cui l'ente conferente detenga una posizione di controllo;

impegna il Governo

a precisare, in sede di emanazione della normativa delegata, che l'incompatibilità sussista soltanto nel caso e per il periodo in cui l'ente conferente mantenga nella società conferitaria una posizione di con-

trollo ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2359 del codice civile.

9/3194-B/4. Armani, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento.

La Camera

esaminato il disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

considerato che il comma 1 dell'articolo 2 prevede, alla lettera *i*), che l'autorità di vigilanza determini un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio;

ritenuto che la situazione dei molteplici enti differisca ampiamente, per dimensione, diversificazione e redditività del patrimonio, sicché una determinazione autoritativa della redditività ad un livello comune per tutti gli enti non possa risultare significativa;

impegna il Governo

a prevedere diverse categorie di enti e per ciascuna di esse una fissazione differenziata della redditività del loro patrimonio.

9/3194-B/5. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

La Camera

esaminato il disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

considerato che il comma 1 dell'articolo 2 prevede, alla lettera *m*), l'inclusione degli enti conferenti tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 374, alla condizione che abbiano provveduto alle modi-

ficazioni statutarie previste dal predetto comma 1;

ritenuto che potrebbero sorgere dubbi interpretativi circa l'applicabilità della norma, in relazione al momento in cui si sia provveduto alle modifiche statutarie;

impegna il Governo

a precisare, in sede di emanazione della normativa delegata, che l'inclusione nei soggetti indicati alla lettera *m*) sia riconosciuta agli enti conferenti dal momento in cui essi abbiano adeguato gli statuti per renderli conformi alla disciplina prevista dal comma 1.

9/3194-B/6. Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

considerata l'opportunità di evitare incertezze interpretative circa l'estensione delle agevolazioni fiscali;

impegna il Governo

a precisare che l'immobile ove ha la sede l'ente conferente sia considerato, anche se soltanto in parte, occupato dalla predetta sede, quale immobile strumentale ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.

9/3194-B/7. Carlo Pace, Marengo, Ballaman, Giovanni Pace, Contento.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di

cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

considerato che la conservazione e valorizzazione dei beni culturali rientra tra i settori nei quali, a norma del comma 1 dell'articolo 2, lettera *d*), gli enti possono esercitare imprese direttamente strumentali,

ritenuta l'opportunità di evitare incertezze interpretative circa la portata delle agevolazioni fiscali;

impegna il Governo

a precisare, in sede di emanazione della normativa delegata, che gli immobili di interesse storico o artistico di proprietà degli enti o quelli destinati alla conservazione o valorizzazione di beni culturali, costituiscano in ogni caso immobili strumentali ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.

9/3194-B/8. Malgieri, Carlo Pace, Ballaman, Contento.

La Camera,

per ciò che concerne la lettera *g*) dell'articolo 2, relativo agli organi dirigenti delle fondazioni:

impegna il Governo

a) a vietare che gli statuti possano prevedere la possibilità di cooptazioni dei componenti;

b) a disciplinare il conflitto di interessi che può sorgere tra membri di tali organi e compiti statutari delle fondazioni;

c) a stabilire le modalità attraverso le quali i rappresentanti di settori definiti della società civile, generalmente rappresentati da più organizzazioni, debbano indicare i loro rappresentanti;

d) a prevedere che gli statuti debbano indicare un congruo numero di rappresen-

tanti degli enti locali nell'organo di indirizzo.

9/3194-B/9. Biasco, Brunale, Ballaman.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

impegna il Governo

nell'esercizio di delega di cui alla presente legge, visto che la lettera *h*) dell'articolo 2 concernente le incompatibilità deve ritenersi come contenuto minimale, ad ampliare tali fattispecie prevedendo tali incompatibilità anche per coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione.

9/3194-B/10. Calzavara, Ballaman.

La Camera,

nell'esercizio di delega di cui alla presente legge, visto che la lettera *h*) dell'articolo 2 concernente le incompatibilità deve ritenersi come contenuto minimale,

impegna il Governo

ad ampliare tali fattispecie prevedendo tali incompatibilità anche per tutte le società controllate e collegate all'ente stesso.

9/3194-B/11. Ballaman.

La Camera,

impegna il Governo

nell'esercizio di delega di cui alla presente legge, visto che la lettera *h*) dell'articolo 2 concernente le incompatibilità deve ritenersi come contenuto minimale, ad ampliare tali fattispecie prevedendo tali incompatibilità anche per i direttori generali.

9/3194-B/12. Taradash, Ballaman.

La Camera,

impegna il Governo

a escludere dal decreto legislativo relativo alle norme di attuazione per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti e dalla disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, ogni ipotesi di incompatibilità per la carica di consigliere di amministrazione qualora la società conferitaria non sia controllata, né collegata all'ente conferito, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

9/3194-B/13. Bono.

La Camera,

premesso che in sede di approvazione da parte del Senato del disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, sono state apportate, rispetto al testo approvato dalla Camera, alcune modifiche in materia di scopi delle fondazioni, di nozioni di controllo ai fini fiscali e di spese da destinare alle finalità istituzionali;

impegna il Governo:

affinché, nell'esercizio della delega prevista dal predetto disegno di legge, siano chiariti, in particolare, in ordine ai punti di cui sopra, alcuni profili applicativi la cui corretta definizione appare importante ai fini della realizzazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalla legge stessa.

1. Tra le finalità delle fondazioni è stata prevista, accanto al perseguimento di scopi di utilità sociale, la promozione dello sviluppo economico (articolo 2, comma 1, lettera *a*). Tale disposizione va naturalmente posta in relazione con quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), dello stesso disegno di legge, in base al quale le fondazioni possano perseguire i propri scopi statutari attraverso l'esercizio di imprese, ma solo se queste siano direttamente strumentali ai fini statutari ed